

DOTTORE COMMERCIALISTA

Seconda SESSIONE 2016

PRIMA PROVA SCRITTA:

Tema n.3 (ESTRATTO)

Il candidato deve assistere la società Beta nella scelta di acquistare la Società Delta, di dimensioni pressoché identiche, operante nel suo stesso settore (commercio all'ingrosso di pneumatici), ma in una provincia limitrofa. Entrambe le società hanno un fatturato di circa 50 mln. Di €, una redditività operativa pari mediamente al 4% delle vendite, un capitale circolante netto pari al 50% del fatturato ed un indebitamento finanziario pari al 40% sempre del proprio fatturato. Gli azionisti della società Delta richiedono, quale corrispettivo per la cessione del 100% del pacchetto azionario, un importo pari a 12 mln. €, pagabili all'atto della cessione. La Società Beta, al fine di effettuare l'operazione, ipotizza di effettuare un aumento di capitale per cassa di 2 milioni, richiedendo ad una banca la restante parte del corrispettivo, mediante accensione di un mutuo per 10 milioni a 10 anni, a tassi di mercato (2,5% fisso). Il candidato giudichi la convenienza e la fattibilità dell'operazione, indicando le motivazioni del proprio parere professionale, anche in eventuale contrapposizione alle scelte del cliente.

Tema n. 1 (NON ESTRATTO)

Il candidato, premessi brevi cenni sugli aspetti generali dell'operazione di scissione societaria, ipotizzi una scissione proporzionale di una società per Azioni partecipata da tre soci in parti uguali tra loro, per perseguire la finalità di scindere l'attività di gestione immobiliare dall'attività manifatturiera.

Il candidato, nella formulazione dell'ipotesi di scissione, considererà i seguenti elementi:

- La società possiede immobili strumentali ed immobili a destinazione locativa ed effettivamente locati, tutti classificati tra le immobilizzazioni materiali. Gli immobili sono stati oggetto di rivalutazione monetaria, il cui Fondo di riserva è stato in parte, negli esercizi precedenti, utilizzato per la copertura di perdite di esercizio.
- La Società possiede Azioni proprie per un'entità pari al 10% del Capitale sociale
- Gli immobili strumentali e gli immobili a destinazione locativa sono gravati da Mutui ipotecari.
- Uno degli Immobili a destinazione locativa deve essere destinato alla vendita per perseguire la finalità di un rientro da un'esposizione bancaria rilevante.
- La Società ha subito un accertamento tributario impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale.

Il candidato rediga, con dati a piacere che considerino comunque gli elementi di Bilancio sopra evidenziati, gli schemi documentali conseguenti e necessari per l'esecuzione dell'operazione negli

elementi essenziali, la Situazione Patrimoniale ante scissione e le Situazioni Patrimoniali post scissione, commentando gli aspetti salienti dell'operazione con apposite note.

Tema n. 2 (NON ESTRATTO)

L'OIC è l'organo incaricato dell'attività di emissione dei principi contabili in Italia. Il candidato indichi quali soggetti sono obbligati all'osservanza di tali principi e spieghi quale funzione assolvono nella disciplina del bilancio e quali conseguenze possono derivare dalla loro inosservanza.

Si illustri quindi il contenuto del principio contabile n. 25 riguardante il trattamento contabile delle imposte sul reddito con particolare riferimento alle regole di determinazione e rappresentazione della fiscalità differita (attiva e passiva) nei tre documenti di cui si compone il bilancio.

SECONDA PROVA SCRITTA:

Tema n. 3 (ESTRATTO)

Il candidato illustri le azioni a disposizione dei soci e di terzi interessati in relazione a comportamenti dannosi posti in essere da amministratori e sindaci di società per azioni e a responsabilità limitata, anche nella ipotesi di accesso a procedure concorsuali.

Tratti, inoltre, della possibile responsabilità ascrivibile a soggetti diversi da amministratori che comunque assumono decisione gestorie rilevatesi dannose per la società

Tema n. 1 (NON ESTRATTO)

Il candidato, dopo aver illustrato i principi fondamentali dell'attuale normativa in materia concorsuale, spieghi quali debbano essere i punti qualificanti di un piano attestato presentato a norma dell'art. 67 3co. Della legge Fallimentare, articolando, con esmpi pertinenti, i concetti di fattibilità e sostenibilità del piano, ipotizzando che i principali creditori dell'impresa in crisi siano rappresentati dal ceto bancario.

Tema n.2 (NON ESTRATTO)

Il candidato, dopo aver trattato della gestione delle perdite fiscali nelle società di capitali nel periodo liquidatorio (sia realizzate durante la liquidazione che precedentemente), si soffermi sulla responsabilità del liquidatore, sia sotto l'aspetto civilistico che tributario.

Infine il candidato tratti anche della responsabilità dei soci, sia sotto l'aspetto civilistico che tributario, a seguito della cancellazione della società di capitali.

Il candidato provveda alla redazione del ricorso avverso l'atto redatto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro – e notificato presso il domicilio fiscale italiano del contribuente le cui motivazioni sono di seguito esposte:

“Premesso che:

- Lei è soggetto iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) dal --/--/1974: Stato Estero Kirghizistan;
- il suo domicilio fiscale in Italia è Fano con decorrenza dal 1990 a tutt'oggi;
- in data --/--/2014, lei ha ritirato personalmente l'invito n. xxxxxx/2014 notificato presso il suo domicilio fiscale in Fano. Con tale invito questo Ufficio Le ha richiesto di produrre:
 - o in riferimento agli anni 2009-2013 le dichiarazioni fiscali rese nel paese estero unitamente alla documentazione attestante il pagamento di imposte all'estero a titolo definitivo;
 - o in riferimento ai movimenti di capitale avvenuti con lo Stato della Svizzera tramite la Banca italiana xxxx negli anni 2009-2012, l'origine di tali fondi.

Considerata la memoria da Lei prodotta a seguito all'invito xxxxxx/2014 nella quale Lei dichiara di essere stato nominato Console Onorario Italiano per il Kirghizstan per ben 13 anni dal 2000 al 2013, di essere stato il fondatore dell'unico Rotary club del paese, di aver *“cessato ogni attività lavorativa e imprenditoriale in Kyrgyzstan a causa di una tragica rivoluzione avvenuta nel paese nel Marzo del 2005, negli anni successivi ha avuto maggiore tempo e modo di dedicarsi all'attività consolare, e di incrementare per conto del Rotary xxxx e distrettuale svariate attività di natura benefica.....*

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune delle attività salienti svolte tra il 2007 ed il 2013:

Negli anni 2007-2008, ho costruito ed avviato a xxxxx in Kyrgyzstan una nuova struttura edilizia ospitante una scuola professionale.

Negli anni 2009-2010, ho scritto, coordinato e pubblicato un volume di testimonianze Rotariane di circa 300 pagine distribuito in occasione delle celebrazioni del decennale del Rotary Club (1999-2009).

Ovviamente in tutti questi anni ho risieduto nella capitale dove dall'anno 2001 abito nella stessa casa arredata con mobili Italiani e raccolta di quadri xxx, con il mio cane Fido, la mia auto ecc... Altrettanto ovviamente quanto affermato è attestabile con tanta documentazione, articoli di stampa, ricoveri in ospedali del Kyrgyzstan e testimonianze diverse”.

A parere dell'Ufficio, anche se negli anni in questione Lei dichiara di aver avuto interessi e attività all'estero, sussistono vari elementi idonei a dimostrare che Lei ha sempre avuto legami economici e affettivi nel territorio dello Stato italiano.

Tali elementi, che inducono a ritenere che Lei sia un contribuente nello Stato Italiano, sono i seguenti:

- la presenza in Italia di proprietà immobiliari di cui è intestatario;

- la residenza anagrafica del suo coniuge e dei suoi figli (presunzione assoluta della loro residenza fiscale in Italia);
- Lei è amministratore di due società aventi sede legale in Italia;
- Lei è presidente del collegio dei revisori dell'Unione Consoli Onorari d'Italia nel mondo, associazione che ha sede a Roma;
- Lei dichiara in Italia redditi di locazione negli anni dal 2005 al 2012;
- Presenza di diversi atti di compravendita in cui risulta che Lei è domiciliato in Fano;
- dal 2005 al 2012 Lei ha effettuato movimenti di capitale con la Svizzera, Russia, Germania, Kirghizistan tramite la Banca Italiana XXX con la quale risulta intestatario di conti correnti (suo e del coniuge) che movimentata. Risulta anche intestatario di un ulteriore conto corrente in Italia;
- la sua nazionalità italiana;
- Come già detto Lei ha ritirato di persona l'invito n. xxxxx/2014 a Lei notificato a Fano il xx/xx/2014;
- Nel 2012 e 2014 ha concesso in locazione n. 3 immobili di sua proprietà.

Tutto ciò premesso, in base agli elementi sostanziali predetti, in relazione agli anni 2009/2013, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 917/86 Lei ha il domicilio e, di conseguenza, la residenza fiscale in Italia. E', quindi, soggetto passivo ai fini IRPEF.

RILEVI

Considerati i conti correnti da Lei accessi in Svizzera, Russia e Germania, posto che l'art. 4 del D.L. n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 prevede che le persone fisiche residenti in Italia devono indicare, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, quando sono superiori ad € 10.000,00;

l'Ufficio

- ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.L. 167/90, in violazione dell'obbligo di compilazione della sez. II del quadro RW, previsto dall'art. 4 comma 1, applica la sanzione pecuniaria del 18% sugli importi non dichiarati e relativi agli investimenti detenuti all'estero al 31.12.2010 pari ad € 1.360.000,00.

Il candidato provveda alla redazione del ricorso avverso l'atto notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro - le cui motivazioni sono di seguito esposte:

“A conclusione di un controllo mirato eseguito da funzionari della scrivente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della ditta individuale XXX ai fini Irpef, Irap ed Iva per il periodo d'imposta 2010, è stato redatto e regolarmente consegnato in data 30 luglio 2013 il Processo Verbale di Constatazione.

Come ampiamente illustrato nel pvc, i verificatori si sono soffermati sull'analisi del conto “SERVIZI DI PUBBLICITA” ed hanno potuto constatare che nell'anno oggetto di controllo la ditta verificata ha contabilizzato e dedotto come componenti negativi dal reddito di impresa, tra gli altri, oneri pubblicitari pari ad € 15.000,00 e detratto la relativa IVA pari ad € 3.000,00 per presunte prestazioni pubblicitarie fornite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Y (di seguito ASD).

La ASD Y è stata oggetto di controllo fiscale per gli anni 2005 al 2011 da parte della Guardia di Finanza i cui risultati sono racchiusi nel pvc redatto e notificato in data 14.11.2012 all'Associazione stessa e non allegato in questa sede: in particolare, la ASD Y ha emesso numerose fatture riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti per importi molto consistenti (oltre 5,6 milioni di € oltre Iva 20% negli anni oggetto di constatazione).

In estrema sintesi nel PVC della GDF- attraverso una indagine approfondita e dettagliata, sulla base di tutta la documentazione contabile ed extracontabile reperita e sulla base di informazioni raccolte in atti da persone terze - è stato appurato che la ASD Y ha:

- emesso una enorme quantità di fatture false permettendo ad altri imprenditori di crearsi fondi occulti da destinare a proprio uso e consumo;
- omesso il versamento delle ingenti imposte dovute;
- tenuto per gli anni dal 2005 in poi una contabilità frammentaria e assolutamente inattendibile.
- violato ripetutamente il dettato degli artt. 3, 5 e 8 del D. Lgs 74/2000 incorrendo in una serie ripetuta di reati di natura tributaria che sono stati oggetto di informativa presso la Procura della Repubblica di Pesaro da parte del suddetto comando della G.d.F.;
- omesso l'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il CONI;
- falsificato la maggior parte degli accordi economici stipulati con i giocatori;

A supporto di quanto affermato, i verbalizzanti della G.d.F. hanno riscontrato una serie di prelievi in contanti eseguiti a più riprese sul conto bancario della ASD Y che non hanno trovato una giusta collocazione di spesa nella frammentaria e confusa contabilità, ma seguivano quella parallela, formata da appunti manoscritti per il solo ed unico fine di restituire allo sponsor le promesse di denaro. Si sottolinea che le prove addotte riguardano tutti i periodi d'imposta.

Nel verbale giornaliero del 18/06/2013 i funzionari hanno quindi richiesto chiarimenti in ordine al suddetto contratto di sponsorizzazione ed eventuale documentazione attestante l'effettività dell'operazione. La Parte, pur essendosi riservata di produrre ulteriore documentazione a supporto, in aggiunta a quella formale già prodotta (fattura, contratto e pagamento), non ha provveduto a dare seguito alla richiesta.

La disamina esposta ha ampiamente dimostrato l'inesistenza ai sensi dell'art.2 D. LGS 74/2000 della prestazione pubblicitaria fatturata dalla ASD Y per l'anno 2010, e quindi l'ineducibilità ai fini delle ILDD, ed Irap - ai sensi dell'art.109 DPR 917/1986 ed artt.8 e 25 D.LGS 446/1997 - del corrispettivo di € 15.000,00, con relativa Iva (aliquota 20%) a credito pari ad € 3.000,00 indetraibile ex art. 19 DPR 633/1972.

Dall'esame del conto in oggetto, i verificatori hanno riscontrato inoltre la contabilizzazione di altre fatture emesse da altre ASD contabilizzando e deducendo l'importo di € 69.000,00 ed ha detratto la relativa IVA pari ad € 14.800,00 (relativa all'imponibile complessivo di € 74.000,00).

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni verso tali Associazioni, preliminarmente occorre evidenziare la genericità dei contratti stipulati.

In definitiva, la ditta individuale oggetto di controllo, a fronte di un costo determinato in contratto pari ad oltre € 74.000,00 non ha alcuna indicazione in merito alla concreta prestazione pubblicitaria, o comunque essa è "prevista" in modo molto generico.

L'Ufficio pertanto condivide pienamente le considerazioni svolte dai verificatori nel pvc relativo all'anno 2010 in merito alla antieconomicità e congruità di tali spese:

- l'entità in termini assoluti delle spese è molto rilevante;
- l'investimento in termini finanziari appare del tutto slegato dal beneficio economico che le manifestazioni in questione avrebbero (anche solo potenzialmente) oggettivamente potuto garantire, soprattutto in considerazione di quella che poteva essere, in via meramente astratta, il livello di affluenza di pubblico alle singole manifestazioni, e conseguentemente il grado di visibilità;
- la scarsa documentazione prodotta a supporto delle prestazioni pubblicitarie svolte nel caso in esame.

Pertanto, per tutte le ragioni fin qui esposte

la contabilizzazione, la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA riferibile a fatture per operazioni inesistenti e pubblicità antieconomiche e non inerenti determina in capo alla ditta individuale X la indeducibilità dei costi e la indetraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 e quindi

questo Ufficio

- Esaminate la dichiarazioni modello Unico PF 2011 ed Irap 2011 presentate per il periodo di imposta 2010;

Accerta

Ai fini ILDD.

un maggior reddito di impresa pari a € 84.000,00 e quindi un reddito di impresa di € 311.811,00 a fronte del dichiarato di € 227.811,00;

Ai fini IRAP

ai sensi degli artt. 8 e 25 del D. Lgs 446/97 un maggior valore della produzione di € 84.000,00 e quindi un valore della produzione netta pari ad € 342.182,00 a fronte del valore dichiarato pari ad € 258.182,00;

Ai fini IVA

Ai sensi degli artt. 54 e 19 del DPR 633/72 si accerta il recupero dell'IVA indebitamente detratta per € 17.800,00, conseguente alla contabilizzazione di fatture ricevute per operazioni inesistenti ed in parte estranee all'attività d'impresa, sull'imponibile di € 89.000,00 (aliquota 20%)."

TERZA PROVA
SCRITTA

TEMA N. 2 (NON ESTRATTO)

2

Il candidato, nell'ipotesi di assistere un'impresa ALFA gestita sotto forma di spa, rediga un contratto di affitto di azienda avente come controparte una società commerciale BETA a responsabilità limitata, operante nel settore della distribuzione di abbigliamento in difficoltà finanziarie, che sta per depositare una domanda di concordato in bianco. Il contratto, della durata di 6 mesi, dovrà prevedere idonee clausole di salvaguardia a favore della spa affittuaria, tenendo conto che l'azienda comprende punti vendita, arredi, insegna e personale. Titolare dei contratti di locazione dei punti vendita resta la BETA, mentre ALFA chiuderà la sede amministrativa senza farsi carico dei dipendenti presso di essa impiegati. Il candidato rediga anche l'offerta di ALFA per acquisire il ramo aziendale di BETA al termine del periodo di affitto.